



**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST**  
**Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 322 del 13/05/2020**

**OGGETTO:** Evoluzione degli assetti e revisione delle tipologie per l'assistenza agli ospiti non autosufficienti positivi al Covid nelle Residenze Sanitarie per anziani riconvertite in strutture di cure intermedie in esecuzione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 28/2020. Ulteriori modalita' applicative contrattuali rispetto a quelle gia' attivate con la delibera n. 318 del 8 maggio 2020

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Gianluigi Ferri

DIRETTORE UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti: Gianluigi Ferri  
(firmato digitalmente)

**PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO:** LORENZO ROTI (firmato digitalmente)

**PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:** Gabriele Morotti (firmato digitalmente)

**PARERE favorevole DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI:** LAURA BRIZZI (firmato digitalmente)

**DA TRASMETTERE A:**

101 Zona Distretto Apuane
101 Zona Distretto Lunigiana
102 ZONA DISTRETTO PIANA DI LUCCA
102 ZONA DISTRETTO VALLE DEL SERCHIO
105 RESPONSABILE ZONA PISANA
106 ZONA DISTRETTO ELBA
106 ZONA DISTRETTO LIVORNESE
112 ZONA DISTRETTO
ZONA DISTRETTO ALTA VAL DI CECINA VALDERA
ZONA DISTRETTO BASSA VAL DI CECINA - VAL DI CORNIA - VALLI ETRUSCHE

**ALLEGATI:** SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 2

**OGGETTO:** Evoluzione degli assetti e revisione delle tipologie per l'assistenza agli ospiti non autosufficienti positivi al Covid nelle Residenze Sanitarie per anziani riconvertite in strutture di cure intermedie in esecuzione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 28/2020. Ulteriori modalità applicative contrattuali rispetto a quelle già attivate con la delibera n. 318 del 8 maggio 2020

## **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421*” e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, “*Disciplina del servizio sanitario regionale*” e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante “*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 34 del 28 febbraio 2019: “*Azienda USL Toscana Nord Ovest – Nomina del Direttore Generale*”;

PREMESSO, in particolare e per quanto riguarda l'oggetto specifico del presente provvedimento, che nell'ambito dei provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente della Regione Toscana ha emanato, fra l'altro, l'Ordinanza n. 28 del 7 aprile 2020 avente per oggetto: “*Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di igiene e sanità pubblica per le RSA, RSD o le altra struttura socio-sanitaria*”;

RICHIAMATE, pertanto, le seguenti delibere aziendali attuative della suddetta ordinanza per la parte relativa alla trasformazione di strutture socio sanitarie private in strutture di cure intermedie interamente dedicate ad utenti positivi al Covid-19 gestite direttamente dall'Azienda USL:

- delibera n. 260 del 17 aprile 2020 “*Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 28 del 7 aprile 2020: approvazione dell'accordo contrattuale tipo per la temporanea trasformazione di strutture socio sanitarie in strutture di cure intermedie interamente dedicate all'accoglienza e alla cura degli ospiti non autosufficienti positivi al Covid-19*”, adottata per fornire gli indirizzi alle Zone Distretto affinché potessero provvedere agli atti esecutivi;
- delibera n. 318 del 8 maggio 2020 con la quale è stata approvata la ricognizione dei contratti stipulati con i gestori di Residenze Sanitarie per anziani trasformate in strutture di cure intermedie interamente dedicate all'accoglienza e alla cura degli ospiti non autosufficienti positivi al Covid in esecuzione della succitata ordinanza ed è stata approvata la revisione dell'accordo contrattuale tipo effettivamente praticato per il subentro diretto della gestione infermieristica ed assistenziale da parte dell'Azienda USL;

RISCONTRATO che con gli accordi contrattuali di cui alla succitata delibera n. 318 del 8 maggio 2020 questa Azienda ha sinora scelto di contrattare la trasformazione di talune RSA in strutture interamente dedicate agli ospiti positivi con gestione diretta da parte dei servizi ASL all'interno di strutture di privati;

RICORDATO che i provvedimenti emergenziali regionali hanno disposto che il paziente Covid19+ sia preso in carico dal SSN ed assistito secondo le modalità previste dalle Ordinanze n. 21 del 29 marzo 2020 e n. 28 del 7 aprile 2020; questo assetto è stato poi confermato dall'Allegato A dell'Ordinanza regionale n. 34 del 14 Aprile 2020

RILEVATO peraltro che le Ordinanze regionali prevedono quattro possibili differenti casistiche di assistenza all'ospite di strutture socio sanitarie positive al Covid19+:

1. assistenza presso **strutture di cure intermedie di proprietà ASL** appositamente attivate ed aperte, anche in deroga ai requisiti di autorizzazione ed accreditamento, dedicate ai positivi;
2. assistenza presso una **struttura RSA o altra struttura socio sanitaria di un privato riconvertita in struttura di cure intermedie in deroga ai requisiti di autorizzazione ed accreditamento**, appositamente dedicata ai positivi con **gestione diretta ASL**;
3. assistenza presso una struttura appositamente dedicata ai positivi aperta da privati *ex novo* anche in deroga ai requisiti previsti **istituita, attivata e gestita dai privati** in collaborazione con l'Azienda USL territorialmente competente;
4. assistenza presso una **RSA o altra struttura socio sanitaria di un privato non interamente dedicata ai positivi** previa separazione, in diverse strutture o *setting* assistenziali, degli ospiti risultanti positivi o dubbi, asintomatici o pauci sintomatici, da coloro che risultano o risulteranno negativi, attuando per coloro che sono positivi o in fase di convalescenza post Covid, i livelli di cura e assistenza sanitaria previste per le cure intermedie; anche tali strutture possono essere aperte in deroga alle procedure di autorizzazione e accreditamento, come previsto dal Decreto Legge "Cura Italia" n. 18 del 17 marzo 2020, articolo 4, comma 1, considerando quale modello di riferimento, il regolamento regionale 2/R/2018;

RIBADITO che con la precedenti delibere n. 260 e n. 318 del 8 maggio 2020 questa Azienda ha sinora seguito il percorso assistenziale di cui al punto 2, ma l'evoluzione dell'emergenza epidemiologica può rendere opportuno valutare anche la possibilità di avvalersi della soluzione di cui al punto 4, sempreché il privato dimostri in proprio la possibilità di sostenere, sia a livello organizzativo che professionale, la separazione e attivazione di strutture e/o *settings* di cura intermedia secondo i requisiti richiesti;

PRECISATO che nel caso di assistenza prestata presso le strutture ed i *settings* di cui ai punti 3 e 4, salvo quanto espressamente previsto per l'assistenza medica del medico di medicina generale (MMG) o dell'Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA), l'intera organizzazione resta carico del privato, che riceve quindi la relativa tariffa per cure intermedie *setting* 3 ex DGRT n. 1596/2019, detrando il costo relativo alle ore del personale aziendale eventualmente inviato per integrare o supervisionare in caso di necessità;

CONSIDERATO tale azione praticabile anche alla luce dell'ultima Ordinanza Regionale n. 49 del 3 maggio 2020 che nel programmare la ripresa dell'erogazione delle attività sanitarie sia negli ospedali, sia nel territorio, ha confermato le azioni sulle RSA previste dalle ordinanze nn. 21, 28 e 34 prevedendo la presenza medica dedicata, oltre al mantenimento dell'attuale rapporto con i MMG, in un rapporto di 1 medico ogni 300 posti letto;

TENUTO CONTO che per rispettare tale parametro l'Azienda USL dovrà rinforzare le USCA provvedendo ad assumere ulteriori unità mediche da dedicare alla suddetta assistenza, considerato il numero dei 4.412 posti letto autorizzati nelle RSA del territorio aziendale;

RITENUTO, pertanto, che l'evoluzione della situazione, con la progressiva negativizzazione degli ospiti, consente di poter attivare rapporti contrattuali delle tipologie di cui al punto 4, qualora la struttura gestita dal privato possa sostenere, sia a livello logistico ed organizzativo che professionale, la separazione e attivazione di strutture e/o *settings* come segue:

- sezione di cure intermedie per gli ospiti positivi;
- sezione di cure intermedie per gli ospiti positivi in convalescenza che evolvono verso la negativizzazione e che, in caso di guarigione, passerebbero al *setting* di cui al punto seguente;

- sezione per ospiti non autosufficienti negativi al Covid o divenuti tali dopo la guarigione clinica (assenza sintomi) e virologica (risultato negativo a due test del tampone per la ricerca del SARS-CoV-2, prelevati a distanza di 24h;

rimanendo a carico del SSN solo gli ospiti positivi o in fase di convalescenza con livello di assistenza di cure intermedie *setting* 3 ex DGR n. 909/2017 e 1596/2019;

RITENUTO che tale opzione sia praticabile su indicazione dei rispettivi responsabili di zona tramite una dettagliata relazione al Direttore Generale in merito all'impossibilità di dedicare interamente la struttura come total Covid a gestione diretta da parte dell'Azienda USL;

DATO ATTO che tale soluzione evita il problema di trasferire gli ospiti verificati con sierologia e tampone negativi in altre strutture socio sanitarie per no Covid ed anche tutte le criticità della gestione diretta da parte ASL di una struttura di terzi, come previsto invece alla casistica di cui al punto 2;

VALUTATO, pertanto, di unire alla presente delibera anche l'ulteriore modello di contratto tipo da applicare per l'attivazione del modello assistenziale previsto al suddetto punto 4 che potrà essere adottato come ulteriore atto di indirizzo per le Zone – Distretto aziendali;

RITENUTO di allegare altresì il documento elaborato dall'unità di crisi aziendale sulla "*Gestione Convalescenza Post Covid in strutture di Cure Intermedie (incluse RSA COVID)*";

CONSIDERATO che trattandosi di cure intermedie residenziali la gestione economica di questi contratti sarà effettuata alle Zone Distretto a cui verranno attribuite le risorse;

DATO ATTO che il presente atto di indirizzo non comporta oneri diretti sul bilancio aziendale in quanto le contabilizzazioni avverranno con i singoli provvedimenti attuativi;

FATTO PRESENTE che presso l'Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali del Dipartimento dei Servizi Generali è conservato agli atti d'ufficio a cura del Responsabile del procedimento, il fascicolo del procedimento stesso;

RISCONTRATA l'opportunità di conferire l'immediata eseguibilità al presente provvedimento trattandosi di applicare con urgenza le misure emergenziali;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali, per le parti di rispettiva competenza;

## **D E L I B E R A**

1. di prendere atto dell'evoluzione degli assetti e della revisione di tipologia per l'assistenza agli ospiti non autosufficienti positivi al Covid, o in fase di convalescenza post Covid, nelle Residenze Sanitarie per anziani, situazione che permette di considerare ulteriori modalità applicative contrattuali rispetto a quelle già attivate con la delibera n. 318 del 8 maggio 2020, modalità dettagliate in parte narrativa anche alla luce della Ordinanza Regionale n. 49 del 3 maggio 2020 che nel programmare la ripresa dell'erogazione delle attività sanitarie sia negli ospedali, sia nel territorio, ha confermato le azioni sulle RSA previste dalle ordinanze nn. 21, 28 e 34 prevedendo la presenza medica dedicata, oltre al mantenimento dell'attuale rapporto con i MMG, in un rapporto di 1 medico ogni 300 posti letto;
2. di rinviare alla proposta del gruppo di lavoro "percorsi assistenziali" le modalità di copertura del fabbisogno di personale medico tenuto conto dei 4.412 posti letto autorizzati nelle RSA del territorio aziendale;

3. di stabilire che l'assistenza agli ospiti positivi al Covid o in convalescenza da Covid possa pertanto avvenire anche presso RSA o altra struttura socio sanitaria di un privato non interamente dedicata ai positivi o convalescenti, ma previa separazione in diversi *setting* assistenziali degli ospiti risultanti positivi o dubbi, asintomatici o pauci sintomatici, oppure in fase di convalescenza post covid, da coloro che risultano o risulteranno negativi, attuando per coloro che sono positivi o in convalescenza post covid, i livelli di cura e assistenza sanitaria previste per le cure intermedie;
4. di prevedere che tali strutture o *setting* assistenziali potranno essere aperti, su indicazione dei rispettivi direttori di Zona – Distretto, in deroga alle procedure di autorizzazione e accreditamento, come previsto dal Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020, articolo 4, comma 1, convertito in Legge n. 27/2020, considerando quale modello di riferimento il regolamento regionale 2/R/2018;
5. di precisare che nel caso di assistenza prestata presso tali strutture i *settings* di cure intermedie saranno gestiti direttamente dal privato con risorse, mezzi e professionalità proprie, salvo quanto espressamente previsto per l'assistenza medica del MMG o dell'USCA, cosicché il gestore privato potrà ricevere la tariffa per cure intermedie *setting* 3 ex DGRT n. 1596/2019, peraltro scorporando il costo relativo alle ore del personale aziendale eventualmente inviato ad integrare o a supervisionare in caso di necessità;
6. di adottare a questo fine il modello contrattuale allegato in parte integrante e sostanziale quale schema di indirizzo per le Zone Distretto e per le strutture che siano in grado di garantire, sia a livello logistico ed organizzativo che professionale, la separazione e attivazione di strutture e/o *settings* come segue:
  - sezione di cure intermedie per gli ospiti positivi;
  - sezione di cure intermedie per gli ospiti positivi in convalescenza che evolvono verso la negativizzazione e che, in caso di guarigione, passano al *setting* di cui al punto seguente;
  - sezione per gli ospiti non autosufficienti negativi al Covid, o divenuti tali dopo la guarigione clinica (assenza sintomi) e virologica (risultato negativo a due test del tampone per la ricerca del SARS-CoV-2, prelevati a distanza di 24h);
7. di precisare che rimangono a carico del SSN solo gli ospiti positivi o dubbi, o in convalescenza post – Covid, di cui ai primi due punti suddetti, con livello di assistenza di cure intermedie *setting* 3 ex DGR n. 909/2017 e 1596/2019;
8. approvare, altresì, il documento allegato elaborato dall'unità di crisi aziendale sulla “*Gestione Convalescenza Post Covid in strutture di Cure Intermedie (incluse RSA COVID)*”;
9. di dichiarare che il presente atto di indirizzo non comporta oneri diretti sul bilancio aziendale in quanto le imputazioni e le contabilizzazioni avverranno con i singoli provvedimenti attuativi;
10. di precisare che trattandosi di cure intermedie residenziali la gestione economica di questi contratti è posta in carico alle Zone Distretto a cui sono attribuite le risorse;
11. di disporre l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42, comma 4, della Legge Regionale n. 40/2005, per le ragioni di urgenza indicate in parte narrativa;
12. di dare incarico alla UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti, di pubblicarne copia all'Albo *on line* dell'Azienda USL;
13. di trasmetterne un'altra copia, ai sensi dell'art. 42, comma 2 della legge regionale n. 40/2005 e ss.mm.ii., al Collegio Sindacale.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott.ssa Maria Letizia Casani)

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 13/05/2020 al giorno 28/05/2020.

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia